



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Sabaudia

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4
del 20/02/2020



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

ARTICOLO 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n°. 23 del 14 Marzo 2011 ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs n° 446/1997.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera (Hotel, Alberghi e Pensioni) ed extralberghiera (case per ferie, Ostelli, Esercizi di affittacamere, Case ed Appartamenti Vacanze, Residence, Campeggi, Villaggi Turistici, Appartamenti Mobiliati per uso turistico, Residence di Campagna, Alloggi Agrituristici e Bed & Breakfast);
3. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, sia per l'erogazione di adeguati servizi pubblici locali, con particolare attenzione al trasposto ecosostenibile dei turisti sul lungomare, che per la complessiva manutenzione del territorio e, più in generale, per garantire un adeguato livello d'iniziativa, manifestazioni e servizi di rilevanza turistica, nonché per la manutenzione ed il miglioramento della strada lungomare sulla quale si riversa la gran parte di tale flusso.

ARTICOLO 2

SOGGETTO ATTIVO, PASSIVO e SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI (Agente Contabile)

1. Il Soggetto Attivo dell'imposta è il Comune di Sabaudia.
2. Il Soggetto Passivo dell'imposta è colui che, non residente nel Comune di Sabaudia, pernotta nelle strutture ricettive indicate nel precedente articolo.
3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, a seconda dei casi, corrispondono l'imposta direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano.
Nello specifico:
 - a) Al gestore della struttura ricettiva (in caso di strutture alberghiere ed extralberghiere gestite in maniera imprenditoriale);
 - b) Al proprietario dell'immobile o a chiunque ne abbia legalmente il pieno possesso (nel caso di locazioni di appartamenti turistici ad uso vacanze ed affittacamere, gestiti in maniera imprenditoriale e non imprenditoriale, non affidati ai circuiti di intermediazione immobiliare) ed intervenga nel pagamento del canone o corrispettivo;



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

4. I soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, dalla lettera A alla lettera B, sono responsabili degli obblighi tributari in qualità di ausiliari alla riscossione e assumono la funzione di agenti contabili.

ARTICOLO 3

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. minori entro il sedicesimo anno di età;
 - b. lavoratori delle strutture ricettive con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune di Sabaudia;
 - c. portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104/92, art. 3, comma 23, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore (in ragione di n. 1 accompagnatore per soggetto);
 - d. operatori del turismo che soggiornano per ragioni di lavoro. L'esenzione non si applica all'eventuale nucleo familiare;
 - e. autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - f. appartenenti alle forze dell'ordine e/o alle forze armate, vigili del fuoco e componenti delle associazioni di volontariato regolarmente accreditate presso il Comune di Sabaudia per lo svolgimento di attività nel periodo estivo;
 - g. esenzione per chi alloggia per motivi di lavoro con un rapporto convenzionato;
 - h. i gruppi sportivi, compreso il personale tecnico a seguito delle singole squadre/equipaggi;
 - i. gli ospiti della proprietà della struttura ricettiva;
 - l. le scolaresche;
 - m. gli agenti di commercio;
 - n. gli ospiti dell'Amministrazione chiamati per i grandi eventi;
 - o. i soggetti che alloggiano in strutture a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
2. L'imposta di soggiorno sarà corrisposta da coloro che soggiornano nel Comune di Sabaudia dal 15 marzo al 31 ottobre.
3. Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura, che conserverà copia, di apposita certificazione attestante lo stato di residenza, di salute o lavorativo.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

ARTICOLO 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata annualmente dalla Giunta comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione trova applicazione l'imposta determinata per l'esercizio del precedente o da ultima approvata. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Per gli alberghi, per i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle" o ad altra modalità di classificazione prevista dalla normativa regionale e comunque entro un limite massimo e minimo stabilito dalla normativa medesima.
3. In assenza di classificazione l'imposta è determinata nel valore minimo.
4. L'imposta si applica fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi per viaggi individuali e fino ad un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi per viaggi di gruppo con almeno 20 (venti) partecipanti.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, in appositi spazi, sia all'interno della struttura che in quelli web del proprio sito o sui siti booking.
2. Entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, unitamente al relativo periodo di permanenza, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 3.
3. Per la comunicazione di cui al presente articolo, il gestore della struttura è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica predisposta dal Comune o gli strumenti informatici messi a disposizione dall'ente o ad esso collegati.
4. I moduli di cui al comma 2, debitamente compilati e sottoscritti, sono trasmessi al Comune tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (consegna a mano, posta, fax,



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

posta certificata). Il comune attiverà anche un sistema di comunicazione telematica per semplificare le operazioni di comunicazione.

5. Il gestore della struttura ricettiva provvederà a richiedere ai soggetti di cui all'art. 2, il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di quietanza.

6. Le somme rimosse a titolo d'imposta dalla struttura nel corso di ciascun mese solare, devono essere versate entro il giorno 20 del mese successivo unitamente alla comunicazione di cui al comma 3.

7. Il versamento delle somme di cui sopra, deve avvenire con le seguenti modalità:

- Mediante bollettino postale
- Mediante bonifico bancario
- Mediante bonifico in tesoreria

8. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Sabaudia.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO e CONTROLLO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dell'art. 1219 del codice civile.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione può:

- invitare i responsabili degli obblighi tributari, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, in qualità di Agenti Contabili, ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti il versamento o la gestione dell'imposta;
- inviare ai soggetti di cui al punto A, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere informazioni ai competenti uffici

3. Il Comune può avvalersi di dati, notizie e qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi, ai gestori e a qualunque soggetto terzo a cui è rilasciata la responsabilità del versamento in base a quanto disposto negli articoli precedenti, e ove necessario tramite reperimento di dati e notizie su siti web di prenotazione delle strutture o previa richiesta ai competenti uffici pubblici.



COMUNE DI SABAUDIA

[PROVINCIA DI LATINA](#)

4. Il Corpo di Polizia Locale e/o personale incaricato dall'Ente, nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione, potranno acquisire atti e documenti comprovanti dichiarazioni e versamenti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

5. Le strutture ricettive a conduzione non imprenditoriale e non iscritte nei registri regionali verranno rilevate, oltre che attraverso l'acquisizione di autodichiarazioni spontanee, anche mediante attività di indagine e controllo a campione che permetteranno di individuarne e censirne l'esistenza.

ARTICOLO 7

SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione, di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 8

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di



COMUNE DI SABAUDIA

[PROVINCIA DI LATINA](#)

sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui la D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R. D. n. 639 del 1910.

ARTICOLO 9

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori a 5,00 euro.

ARTICOLO 10

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'ente, alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla sua approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti norme tributarie.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa vigente.
4. Dall'approvazione del presente provvedimento, si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.